



# COMUNE DI GARBAGNA

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**COPIA**

Codice ente 06079	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 3 Soggetta invio capigruppo N <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proroga della convenzione tra il Comune di Garbagna e il Comune di Casalnoceto per l'utilizzo condiviso di personale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del comparto funzioni locali del 16/11/2022

L'anno **duemilaventisei** addì **dieci** del mese di **gennaio** alle ore 09.40, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in modalità mista, ai sensi del regolamento comunale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 28/07/2022, i componenti la Giunta Comunale. All'appello nominale, effettuato in modo telematico, risultano:

RAVERA DAVIDE SAMUEL	SINDACO	Presente
UMBERTO		
TORRE CAROLINA	VICE SINDACO	Presente
TONCINI PIETRO	ASSESSORE	Assente

Totale presenti 2  
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza, in video conferenza, il Segretario Comunale DOTT. SCIAMANNA SANDRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in presenza, il Sig. RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **Comune di GARBAGNA**

Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : G.C. n. 3 del 10.01.2026

OGGETTO : Proroga della convenzione tra il Comune di Garbagna e il Comune di Casalmoceto per l'utilizzo condiviso di personale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del comparto funzioni locali del 16/11/2022

*Parere di regolarità tecnica.*

Vista la suesposta proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (DOTT. SCIAMANNA SANDRO)

*Parere di regolarità contabile.*

Vista la suesposta proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Canevaro Alessandra)

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la delibera di consiglio comunale n. 24 del 29/12/2025 a oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la delibera di consiglio comunale n. 25 del 29/12/2025 a oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028”;
- la delibera di giunta comunale n. 1 del 10/01/2026 a oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028”;
- la delibera di giunta comunale n. 12 del 28/03/2025 a oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Visto l’art. 23 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 16 novembre 2022, il quale prevede che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”*

Considerato che il citato art. 23, fermo restando i contenuti del rapporto di lavoro intercorrente con l’ente di appartenenza, quali risultano dal contratto individuale di lavoro stipulato, consente l’utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da ente diverso da quello di appartenenza;

Rilevato che il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d’impiego con l’ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza e nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

Rilevato che nel PIAO 2025-2027 del comune di Garbagna si prevede che: *“Considerato che è vacante la posizione di responsabile dell’Area Tecnica, viene previsto per l’anno 2025-2027, che, al fine di garantire continuità amministrativa all’attività di un settore cruciale nell’organizzazione dell’Ente, tale posizione venga coperta mediante utilizzo di dipendenti a tempo determinato e specificatamente di personale di altro ente, sia per mezzo di convenzioni con altri enti, ai sensi del vigente CCNL o ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 o mediante incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL (n. 1 unità di personale per un massimo di n. 18/settimana, non avendo attualmente il comune personale con adeguata professionalità in dotazione organica ed in attesa di individuare definitiva soluzione organizzativa.”*

Considerato che è attualmente in servizio a tempo indeterminato presso il comune di Casalnoceto la Geom. Cinzia Bidone la quale, a seguito di richiesta in merito, ha dichiarato, la propria disponibilità a prestare l’opera presso il comune di Garbagna per quattro ore alla settimana;

Considerato che questo Ente ha chiesto al Comune di Casalnoceto (AL) l’assenso all’utilizzo, con la modalità dello “scavalco condiviso” ai sensi dell’art. 23 del CCNL 11 novembre 2022, delle prestazioni rese dal lavoratore per 6 ore settimanali, dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;

Preso atto che il Comune di Casalnoceto ha comunicato la propria disponibilità a prorogare la convenzione (Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/12/2025) autorizzando a svolgere sei ore della propria attività lavorativa presso il comune di Garbagna, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato l’orientamento della magistratura contabile secondo cui qualora un’Amministrazione Comunale faccia ricorso all’istituto dello “scavalco condiviso” nei termini contrattualmente previsti

dall'articolo 23 CCNL, questa particolare forma di avvalimento di personale non impatta con i limiti posti in materia di lavoro flessibile ex art. 28, comma 9, D.L. 31 maggio 2010 n.78 e ss.mm.ii. La spesa sostenuta pro quota dall'Ente di destinazione per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso dovrà comunque essere computata nella spesa per il personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (Cfr. ex multis, Corte Conti Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia n. 303 del 18.11.2014).

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Infatti, come chiarito dall'ARAN nell'Orientamento Applicativo RAL 670 del 05/06/2011, la stipula di una convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, diversamente dalla convenzione ex 30 del D.Lgs. n.267/2000, non rientra tra le competenze del Consiglio Comunale in quanto è diretta a disciplinare il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro Ente e non già lo svolgimento di un servizio comune. Peraltro, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, rientra nella competenza generale residuale della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, nel caso concreto, l'accordo fra le due Amministrazioni in oggetto si limita a porre le regole in materia di utilizzo del personale dipendente.

Ritenuto opportuno, vista la delibera del Comune di Casalnoceto n. 59 del 31/12/2025, procedere con una proroga della convenzione tra i due Comuni interessati nella quale sono già stati definiti tempi, modalità e obblighi inerenti all'utilizzazione a tempo parziale della dipendente in parola ai sensi dell'art. 23 CCNL del 16 novembre 2022.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- Di prorogare, per le motivazioni di cui in narrativa, la convenzione tra i comuni di Garbagna e di Casalnoceto, per l'utilizzo condiviso della Geom. Cinzia Bidone, dipendente del comune di Casalnoceto con contratto a tempo parziale e indeterminato, con inquadramento nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e profilo professionale di Funzionario Tecnico, approvata in data 11/01/2025 con provvedimento n. 1;
- Di stabilire che lo scavalco condiviso sarà a tempo parziale per sei ore settimanali, nella giornata di mercoledì, dalle 9 alle 15, per il periodo dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- Di stabilire che il comune di Garbagna provvederà a rimborsare il trattamento economico fondamentale nonché i relativi oneri riflessi al comune di Casalnoceto, in proporzione all'orario di lavoro svolto dalla dipendente presso questo ente entro 30 giorni dalla richiesta;
- Di delegare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto;
- Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto deliberativo al Comune di Casalnoceto, Ente di provenienza della dipendente comunale interessata.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. SCIAMANNA SANDRO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 26.01.2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale  
F.to Guglielmone Pietro

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. SCIAMANNA SANDRO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data 10.01.2026

☒ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. SCIAMANNA SANDRO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Addì, 24.01.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. SCIAMANNA SANDRO